



Ordinanza
sindacale

Attività Produttive e Commerciali

P.G. N.: 294395/2008

- Sottoscritta il : 16/12/2008

- Richiesta di pubblicazione

all'Albo Pretorio .



Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO.

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Visti

Dati di Lavoro

IL SINDACO

Premesso che con propria ordinanza P.G.n. 70424 del 28 marzo 2008 sono stati disciplinati gli orari relativi alle attività di vendita al dettaglio;

Preso atto dell'indicazione delle Associazioni di categoria di poter effettuare liberamente la scelta di deroga alla chiusura domenicale e festiva su tutte le 8 giornate previste dall'Ordinanza P.G. n. 70424/2008;

Rilevato che la libera scelta di deroga alla chiusura domenicale e festiva su tutte le 8 giornate, comporterebbe per gli esercenti, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, una valutazione più funzionale delle giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, in particolare nella porzione di territorio cittadino esterno ai viali di circonvallazione (lato esterno dei viali incluso), non vocato ad essere città d'arte dalla deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2002, n. 1732;

Sentite in data 10 dicembre 2008 le Organizzazioni locali dei Consumatori, delle Imprese del commercio turismo e servizi, e dei Lavoratori dipendenti;

Valutata l'opportunità di abrogare, la propria Ordinanza registrata al P.G. n. 70424/2008, al fine di permettere agli operatori di scegliere liberamente tutte le 8 giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, declinandole in funzione dei periodi dell'anno in cui si ritiene che l'apertura domenicale e festiva possa rappresentare un servizio a favore di tutti i consumatori e dare così attuazione ad una organica disciplina degli orari degli esercizi commerciali a mezzo della presente;

Visti :

l'art. 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che agli artt. 11, 12 e 13 detta

disposizioni in materia di giorni ed orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, nonchè la L.R. 14/99;

Preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2007 n. 2164 di attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 6/2007 in materia di orari con cui sono stati individuati i giorni di festività civili e religiosi durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d'arte, devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva;

DISPONE

- di abrogare l' Ordinanza registrata al P.G. n. 70424/2008;

- di approvare la seguente disciplina degli orari relativi agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio:

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può determinare liberamente l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando il limite delle tredici ore giornaliere. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante apposizione di cartelli ben visibili;

2. E' obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi, nonché una mezza giornata di chiusura infrasettimanale (in orario antimeridiano o pomeridiano) a scelta dell'esercente, con l'indicazione di evitare la concentrazione il giovedì pomeriggio;

3. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria nella settimana pre-pasquale, nel mese di dicembre o quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva;

4. E' possibile derogare alla chiusura domenicale e festiva nella misura di n. 8 giornate scelte liberamente dagli operatori. Le giornate individuate liberamente dovranno essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo al Settore Attività Produttive e Commerciali - del Comune di Bologna;

5. E' consentito derogare all'obbligo di chiusura in tutte le domeniche e le festività del mese di dicembre, ad esclusione di quelle indicate al successivo punto 6;

6. Non sono ammesse deroghe nelle seguenti giornate:

1 Gennaio

Pasqua

Lunedì dopo Pasqua

25 Aprile

1 Maggio

2 Giugno

15 Agosto
1 Novembre
25 Dicembre
26 Dicembre

7. Al personale dipendente che presta l'attività lavorativa nelle giornate domenicali e festive dovrà essere garantito il riposo settimanale in altra giornata, secondo quanto previsto da leggi, contratti nazionali di lavoro ed eventuali accordi integrativi .

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

8. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 7, la presente ordinanza non si applica:

a) nel centro storico, ovvero in tutto il territorio racchiuso entro i viali di circonvallazione (lato interno dei viali incluso), in quanto zona del territorio comunale individuata, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14, come vocata ad essere città d'arte dalla deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2002, n. 1732,

b) alle seguenti tipologie di attività:

"rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici ed alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, rivendite di giornali, gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, esercizi specializzati alla vendita di bevande, fiori piante e articoli di giardinaggio, mobili con esclusione dei complementi di arredo, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale, sale cinematografiche, così come disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ".

SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00 ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Il presente provvedimento è efficace a decorrere dal 01 gennaio 2009. A partire da tale data è abrogata la Ordinanza sindacale registrata al P.G. n. 70424/2008.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni

dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bologna, 16/12/2008

F.to IL SINDACO
SERGIO GAETANO COFFERATI

Allegati :

File allegati :